



SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - MODENA



FONDATA NEL 1863 - GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA NEL 1936
CORSO CANALCHIARO, 46 – 41121 MODENA (MO) – TEL E FAX 059/222154
C.F.80002220368; NUMERO REA : MO -397264
www.somsmodena.it info@somsmodena.it

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I

DELL'ASSEMBLEA

ART.1

Per procedere alle elezioni delle cariche sociali, a norma del Titolo III dello Statuto, il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci.

Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dal "REGOLAMENTO ELETTORALE" approvato dal Consiglio d'Amministrazione.

ART:2,3,4,5, ANNULLATI

ART.6

Il Presidente del seggio elettorale, subito dopo l'Assemblea, parteciperà per iscritto ai singoli eletti le cariche conferite loro dall'Assemblea dei Soci.

ART..7

Per la regolarità delle Assemblee ordinarie e straordinarie, si richiama quanto stabilito dagli Artt.15-16-17-18-19 dello Statuto sociale.

Il Presidente dell'Assemblea all'inizio della riunione fa leggere il verbale della precedente Assemblea e lo mette in votazione per la sua approvazione.

TITOLO II

DEL CONSIGLIO

ART.8

Il Presidente successivamente all'Assemblea, che ha rinnovato le cariche sociali, convoca gli eletti per l'insediamento del nuovo Consiglio. In questa riunione verranno assegnati gli incarichi ai singoli Consiglieri..

ART.9

Le convocazioni delle riunioni del Consiglio, sono fatte dal Presidente a mezzo di invito scritto, nel quale deve essere riportato l'ordine del giorno degli argomenti da discutere. Tale invito dovrà essere inviato a domicilio almeno un giorno prima della data della riunione.

ART.10

Il Presidente, o chi per esso, constatata la presenza di metà più uno dei Consiglieri in carica, dichiara valida la seduta, fa dare lettura del verbale della seduta precedente e lo mette in votazione per la sua approvazione.

ART.11

Di ogni riunione del Consiglio, deve essere redatto il verbale, che dovrà essere approvato nella seduta successiva. I verbali dovranno portare la firma di chi ha presieduto il Consiglio e di chi ne è stato il Segretario.

ART.12

I Consiglieri assenti ingiustificati per quattro sedute consecutive, che dopo il richiamo del Presidente, continuassero a mancare alle riunioni, decadono dalla carica.



SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - MODENA



FONDATA NEL 1863 - GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA NEL 1936
CORSO CANALCHIARO, 46 – 41121 MODENA (MO) – TEL E FAX 059/222154
C.F.80002220368; NUMERO REA : MO -397264
www.somsmodena.it info@somsmodena.it

TITOLO III

DEI SOCI

ART.13

Le domande per essere ammessi alla Società, dovranno essere compilate su apposito modulo e controfirmate da un Socio presentatore. Potrà essere richiesto un certificato di nascita e un attestato di sana costituzione, rilasciato dal medico sociale.

ART.14

Il Consiglio, esaminata la domanda, può prima di accettarla, chiedere che l'aspirante socio sia visitato dal medico sociale, oppure decidere seduta stante l'ammissione, incaricando l'ufficio di darne comunicazione all'interessato, inviando o consegnando copia dello Statuto Sociale. Il pagamento delle quote sociali e delle prestazioni sono regolate dall'art.10 dello Statuto.

ART.15

La morosità del pagamento delle quote sociali per tre mesi consecutivi, produce il richiamo del Presidente. Restando il reclamo senza esito, la morosità comprovata produce l'esclusione del Socio. L'eventuale riammissione del Socio radiato per morosità sarà deliberata dal Consiglio.

ART.16

La denuncia di malattia deve essere presentata o di presenza o per iscritto all'ufficio sociale, corredata dal certificato del medico curante.

L'eventuale spesa sostenuta per il rilascio del suddetto certificato sarà rimborsata al Socio dalla Società.

Si intende per giorno di denuncia quello del ricevimento della comunicazione, il diritto al sussidio decorre dal giorno successivo alla denuncia.

Il socio che ritardi per qualsiasi motivo a denunciare la sua infermità, perde il diritto al sussidio per i giorni di malattia precedenti al giorno della denuncia.

L'Ufficio provvederà a comunicare al medico sociale il nome e l'indirizzo del Socio infermo, allegando il certificato del medico curante, affinché possa verificare lo stato di malattia.

Il medico sociale potrà essere invitato ad eseguire visite di controllo a quei Soci che abusano di richieste di sussidio. I Soci infermi hanno l'obbligo di comunicare con certificato medico il prolungamento dell'infermità, la fine della malattia e la ripresa del lavoro.

ART.17

Qualora un Socio in corso di sussidio di malattia, non risultasse in regola col pagamento delle quote, l'ufficio accertato che il ritardato pagamento non sia dovuto all'esattore, tratterà quanto dovuto per l'iscrizione alla Società.

ART.18

Ordinariamente i sussidi di malattia vengono pagati alla fine dell'infermità, a richiesta del Socio potranno concedersi acconti. Per la riscossione dei sussidi di tumulazione e parto, dovranno essere presentati all'ufficio i certificati di morte o di nascita da parte degli eredi o dei genitori.

I sussidi verranno gestiti e liquidati secondo quanto specificato nelle "MODALITA' OPERATIVE" approvate dal Consiglio d'Amministrazione.



SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - MODENA



FONDATA NEL 1863 - GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA NEL 1936
CORSO CANALCHIARO, 46 – 41121 MODENA (MO) – TEL E FAX 059/222154
C.F.80002220368; NUMERO REA : MO -397264
www.somsmodena.it info@somsmodena.it

ART.19

L'infermo che trasgredisce alle prescrizioni del medico sociale, verrà senz'altro sospeso dal godimento del sussidio. Il medico sociale, a suo parere insindacabile, può negare il sussidio per le infermità derivanti da abuso di bevande alcoliche, provocate da risse o da uso di sostanze stupefacenti.

ART.20

Qualora il Socio infermo abbia motivo di reclamo verso l'ufficio, potrà ricorrere al Consiglio ed eventualmente a norma dell'art.38 dello Statuto.

ART.21

Quando il medico sociale riconosce in un Socio l'esistenza di una malattia a carattere cronico ne proporrà l'assegnazione alla categoria relativa. L'ammissione al sussidio di cronicità, proposta dal medico sociale, verrà concessa dal Presidente su informazioni date dall'Ufficio e col parere del Consigliere direttore dell'Ufficio Sociale.

TITOLO IV

QUOTE E SUSSIDI

ART.22

Le quote e i sussidi possono essere variati dal Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto ad informare i Soci delle variazioni, a mezzo di un bollettino informativo, ed in seguito a farle convalidare dall'Assemblea dei Soci.

ART.23

Il sussidio di malattia e di infortunio decorre dal primo giorno utile di malattia come fissato dall'art.16 del regolamento, ed ha una durata massima di novanta giorni per ogni anno solare. Il Socio che in un anno solare (12 mesi) dal 01-01 al 31-12 ha riscosso tutti i novanta giorni (3 mesi) di sussidio per malattia o infortunio, anche non consecutivi, cessa di avere diritto a tale assistenza per l'anno solare in corso.

ART.24

Nel corso dei dodici mesi non possono essere corrisposti più di novanta giorni di sussidio, perciò, se il Socio chiede che la sua infermità sia riconosciuta cronica, dopo avere riscosso l'intero sussidio per novanta giorni non può essere ammesso al sussidio di cronicità fino all'inizio dell'anno solare successivo.

ART.25

Il sussidio di cronicità potrà venire maggiorato dal sussidio di indigenza, se il Socio riconosciuto cronico, comproverà con un certificato di povertà, rilasciato dal Comune di residenza, il suo stato d'indigenza. Le malattie riconosciute di carattere cronico, a Soci ancora in attività di servizio, saranno tenute sospese dal sussidio fino a tanto che perdura la loro permanenza a un lavoro retribuito. Essi potranno godere dell'assistenza, continuando a versare le quote sociali se colpiti da infermità di forma diversa da quella riconosciuta cronica.

ART.26

Le iscrizioni nella categoria dei Soci cronici, fanno cessare l'obbligo del pagamento delle quote Sociali, mantenendo il diritto al sussidio di tumulazione in caso di morte. Il Consiglio, nelle sue riunioni, è tenuto a convalidare, colla sua approvazione, i passaggi alla cronicità, concessi dal Presidente, nell'intervallo fra un Consiglio e l'altro.



SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - MODENA



FONDATA NEL 1863 - GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA NEL 1936
CORSO CANALCHIARO, 46 – 41121 MODENA (MO) – TEL E FAX 059/222154
C.F.80002220368; NUMERO REA : MO -397264
www.somsmodena.it info@somsmodena.it

TITOLO V

DEL MEDICO SOCIALE

ART.27

Il medico sociale dovrà procedere alla visita degli aspiranti Soci e dei Soci già iscritti, se il Consiglio ritiene necessaria una visita medica. Dovrà effettuare visite di controllo, su richiesta dell'Ufficio, constatare l'inizio e la fine delle infermità agli effetti della decorrenza dei sussidi. Proporre il passaggio al sussidio di cronicità dei Soci affetti da malattie a carattere cronico.

ART.28


Il medico sociale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce l'onorario.

TITOLO VI

ONORANZE FUNEBRI

ART.29

Le onoranze funebri da rendersi ai Soci defunti, su richiesta specifica dei familiari, consistono nell'intervento della bandiera in rappresentanza della Società. Nelle riunioni del Consiglio, i Soci che risultano defunti dopo l'ultima riunione del Consiglio stesso, saranno commemorati da chi presiede la riunione.



Data ultima modifica 14-07-2014